

Parere in merito alla riforma della politica agricola comune (PAC):

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale,
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura

(92/C 98/12)

Il Consiglio, in data 15 novembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bento Gonçalves, in data 7 febbraio 1992.

Il Comitato economico e sociale, nel corso della 294^a sessione plenaria (seduta del 26 febbraio 1992) ha adottato, a maggioranza e 2 astensioni, il seguente parere.

I. ASPETTI GENERALI**1. Obiettivo delle azioni**

1.1. Si deve anzitutto riconoscere che le proposte della Commissione in esame si inseriscono nella ricerca di un obiettivo coerente di accompagnamento e di complementarietà degli adattamenti da realizzare nell'organizzazione comune dei mercati e comprendono azioni relative a settori già contemplati dalle politiche comunitarie: l'azione agro-ambientale, le misure forestali e il prepensionamento in agricoltura.

1.2. L'obiettivo s'iscrive in un contesto difficile, quello della situazione dei mercati agricoli e delle relazioni internazionali nel settore agricolo, situazione che richiede incontestabilmente misure adeguate all'attuale congiuntura e soprattutto orientate verso il futuro, le quali dovranno costituire nel loro complesso una riforma.

2. Contenuto indefinito e trasformazioni radicali

2.1. Per molti aspetti, che si tratti del contenuto o del significato o della portata, le misure e le azioni previste non sono definite rigorosamente e la loro programmazione nel tempo non è pianificata con precisione.

3. Consolidamento della coesione economica e sociale

3.1. Considerato il carattere eterogeneo delle strutture agricole della Comunità e le nette disparità constatate tra gli stadi di sviluppo delle varie regioni dello spazio rurale comunitario (riprese nella comunicazione della Commissione su « L'avvenire del mondo rurale »⁽¹⁾, è auspicabile che le azioni previste nel documento in esame siano elaborate con la massima cura, nella prospettiva della necessità di consolidare la coesione economica e sociale, per quanto riguarda i molteplici aspetti di un armonioso sviluppo dello spazio comunitario.

4. Necessità di misure coerenti e adattabili

4.1. Occorre cercare una razionalizzazione dell'agricoltura in termini di produttività e di ambiente, in modo graduale e progressivo, nell'ambito della prossima riforma dei fondi strutturali e ottenere dei contributi a tal fine.

4.1.1. Per quanto concerne le misure restrittive della riforma della PAC, non vanno trascurati gli effetti negativi indiretti sui settori a monte e a valle dell'agricoltura.

4.1.1.1. Occorre prevedere misure appropriate di adattamento a loro favore.

4.1.2. Si deve nel contempo evitare che le prime misure, o per mancanza di effetti o per causare effetti negativi, risultino inadeguate per ampie zone del mondo rurale comunitario.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 501 def.

4.2. Quindi l'adeguatezza e l'efficienza delle azioni considerate nel presente parere dipendono da un livello elevato di convergenza e di sintonia con la riforma della PAC, nonché dalla loro adattabilità alla dinamica politica dei fondi strutturali. Tali azioni vanno applicate uniformemente in tutti gli Stati membri.

4.3. Le questioni trattate nel documento in esame sono componente dell'obiettivo perseguito dalla Commissione attraverso la riforma della PAC. Il Comitato mantiene un atteggiamento critico (vedasi parere sul tema «Evoluzione e futuro della PAC»⁽¹⁾) quanto all'incongruenza dell'insieme delle azioni previste in base all'obiettivo in parola che, se intraprese isolatamente, potrebbero determinare una riforma non omogenea della PAC, provocando così effetti negativi.

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO RELATIVO A METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E CON LA SALVAGUARDIA DELLO SPAZIO NATURALE

5. Zone omogenee

5.1. Sarebbe opportuno definire più precisamente la nozione di «Zona omogenea» (art. 3, par. 2), affinché i rispettivi programmi possano rispondere in modo più coerente ai problemi specifici di ogni regione, senza pregiudicare i sostegni destinati alle zone svantaggiate e alle zone montane e in modo che l'impatto delle azioni a posteriori possa essere valutato correttamente.

6. Formazione degli «agricoltori»

6.1. Per quanto concerne il regime di aiuti, va notata anzitutto l'inclusione di misure di formazione dei produttori agricoli, nelle quali si tiene conto delle esigenze relative alla conoscenza dei metodi di produzione compatibili con la protezione dell'ambiente.

7. Cooperazione con l'industria

7.1. Occorre trovare metodi giusti e coerenti che consentano di valutare efficacemente i livelli d'impatto dei fattori responsabili dell'eccessiva intensivizzazione, in particolare nel settore dei concimi e dei fitofarmaci, in cui la cooperazione dell'industria chimica sarebbe preziosa ed auspicabile.

8. Altri mezzi d'estensivizzazione

8.1. Per quanto riguarda gli altri mezzi di estensivizzazione, di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dello stesso

articolo 2, sembra utile prospettare altre misure, oltre a quelle relative alle produzioni vegetali, incluse quelle foraggere.

9. Cofinanziamento della Comunità

9.1. In merito al cofinanziamento della Comunità nell'importo degli aiuti, sembra opportuno, sebbene occorra tener conto dell'attuale regolamentazione comunitaria, sostituire il termine «può» di cui alla penultima riga del paragrafo 2 dell'articolo 7, con un altro più vincolante. Sarebbe auspicabile che i limiti previsti nella stessa riga (50% e 75%) fossero considerati come tassi minimi di partecipazione.

10. Controllo e accompagnamento delle misure

10.1. Si considera che il controllo, materia estremamente difficile e sensibile, non dovrà ricadere esclusivamente sugli Stati membri; secondo la Sezione spetta alla Commissione elaborare una base di principi normativi, includendovi il controllo e l'accompagnamento.

11. Consultazione del Comitato

11.1. Il Comitato auspica che la proposta della Commissione stabilisca al paragrafo 2 dell'articolo 9 che il rapporto triennale sui risultati dell'applicazione del regolamento venga presentato al Comitato alle stesse condizioni che al Parlamento europeo.

III. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI AIUTI ALLE MISURE FORESTALI NEL SETTORE AGRICOLO

12. Aspetti generali

12.1. Si sottolinea l'interesse di tali misure che permettono di far progredire un sottosettore produttivo nel quale la Comunità è fortemente deficitaria quanto ai prodotti finali, specie per il legname.

13. Osservazioni particolari

13.1. Articolo 2

13.1.1. Per certi aspetti la proposta non sempre è equilibrata né ha un adeguato campo d'applicazione. È necessario, tra l'altro, assicurare la competitività dell'agricoltura nei confronti di altre attività con le quali si trova in concorrenza nell'accesso alle terre disponibili, inclusa la silvicoltura.

13.1.2. Per quanto concerne l'equilibrio, senza per questo voler rimettere fundamentalmente in causa l'in-

⁽¹⁾ GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 56.

teresse dell'imboschimento con essenze a rapida crescita, quali eucaliptus e certe conifere, è opportuno salvaguardare le terre più fertili, specie nelle aree rurali più sprovviste di valore aggiunto, minacciate di spopolamento e che presentano un elevato rischio di incendi forestali o scarse potenzialità al di fuori del settore agricolo.

14. Definizione dei beneficiari

14.1. Il Comitato richiama l'attenzione sul contenuto della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 2 che riveste un notevole significato dal punto di vista economico e sociale ed anche politico, ma che sembra redatto in modo troppo generico.

- a) I regimi di affitto di fondi rustici variano considerevolmente nell'Europa dei Dodici; si dovrebbe cercare di conciliare i rispettivi interessi attuali e potenziali del proprietario e dell'affittuario, nonché di garantire l'assolvimento degli obblighi risultanti da un investimento realizzato con l'aiuto del cofinanziamento della Comunità e dello Stato membro.
- b) Pur approvando la possibilità di beneficiare del contributo comunitario per l'imboschimento promosso dalle autorità pubbliche, ipotesi prevista dal paragrafo 3 dello stesso articolo 2, si suggerisce di estenderla ad altri organismi, inclusi gli organismi misti, quali le associazioni di sviluppo regionale, le cooperative e gli organismi di gestione dei terreni incolti (la definizione di tali entità giuridiche dipenderà dal regime giuridico della proprietà agricola di ogni Stato membro).
- c) Va sottolineata l'importanza e l'interesse delle aree soggette a proprietà comunale (« biens des collectivités locales »), nell'insieme del territorio comunitario.

15. Articolo 4

15.1. Nell'adeguare i loro programmi zionali pluriennali, gli Stati membri dovranno riflettere alla diversità delle situazioni ambientali, visto che l'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 non è esauriente quanto al contenuto dei succitati programmi.

15.2. Un risoluto orientamento nel senso dell'equilibrio potrebbe essere più efficace e creare le condizioni favorevoli alla costituzione di un quadro di più equa competitività tra gli Stati membri.

16. Combinazione con altre misure

16.1. A giudizio del Comitato, contrariamente a ciò che è previsto dalle proposte della Commissione, in diversi casi è giustificato prevedere una combinazione degli aiuti alle misure forestali con gli aiuti al prepensionamento e alla protezione dell'ambiente rurale. Tale cumulo di aiuti si giustifica in termini di accettabilità economica e sociale in molte zone rurali della Comunità.

IV. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI AIUTI AL PREPENSIONAMENTO IN AGRICOLTURA

17. Considerazioni generali

17.1. Si tratta di una proposta estremamente importante sia dal punto di vista sociale e demografico, sia per quanto riguarda l'ammodernamento delle aziende agricole. Tuttavia sorgono alcuni dubbi visto che il regime già vigente non ha comportato un successo manifesto e generalizzato, in quanto concerne un numero ben ridotto di beneficiari ed ha solo un impatto modesto e un campo d'applicazione limitato.

17.2. Le disparità tra i regimi di previdenza sociale applicati dai vari Stati membri non consentono di ottenere un corpus di norme giuridiche che possa rispondere adeguatamente alle situazioni esistenti e che sia coerente con gli obiettivi perseguiti.

17.3. Il Comitato ritiene che in avvenire la complessità si accentuerà ulteriormente, sia in seguito alla mobilità della manodopera risultante dall'Atto unico, sia per la tendenza che sempre più si conferma in alcuni Stati membri di ricorrere sia all'agricoltura come attività a tempo parziale sia ai servizi esterni all'azienda agricola.

17.4. Viene così a costituirsi un tessuto agricolo e un mondo di addetti agricoli sempre più differenziati ed eterogenei, sia negli obiettivi professionali, sia nella dipendenza dall'azienda agricola propriamente detta. Inoltre saranno numerosi i lavoratori agricoli che presteranno servizi in più aziende agricole.

17.5. Visto quanto precede sembra opportuno invitare la Commissione a rendere più flessibili, entro certi limiti, alcune condizioni stabilite nelle proposte. Sono però necessari un efficace coordinamento tra i diversi regimi nazionali di prepensionamento e una ricerca di omogeneità dei regimi vigenti negli Stati membri.

18. Considerazioni particolari

18.1. Articolo 5

18.1.1. Il Comitato considera che dovrebbero essere riesaminati e resi più flessibili i meccanismi previsti che determinano i requisiti che devono adempiere gli agricoltori interessati, in modo da tener conto anche

dei lavoratori agricoli che abbiano lavorato in più aziende agricole, nonché i casi dei lavoratori stagionali (veda si primo trattino del paragrafo 2 e terzo trattino del paragrafo 3 dell'articolo 5). Il Comitato considera inoltre non giustificato il limite di 2 lavoratori per azienda agricola previsto nell'ultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 3.

18.1.2. Dato che l'obiettivo centrale della proposta consiste nel liberare terre, più che nel creare nuove modalità di prepensionamento, sembra giustificato per ottenere aziende agricole competitive privilegiare e dare la priorità alla cessione delle terre liberate a giovani rilevatori agricoli. Da questi e dalla modernità della loro gestione dipenderà in gran parte il progresso dell'agricoltura comunitaria.

18.2. *Operazioni di ristrutturazione fondiaria* (articolo 6)

18.2.1. I terreni resi disponibili dovranno formare oggetto di operazioni di ricomposizione e di altre operazioni fondiariae, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 6. Tali operazioni saranno decisive per il futuro dell'agricoltura europea e per il consolidamento del mondo rurale.

18.2.2. Quanto alla combinazione di tale regime col regime di aiuti alle misure forestali, la Commissione dovrà intraprendere azioni per renderli compatibili al fine di ottenere i giusti vantaggi da entrambe le azioni; occorre fare tutto il necessario per evitare l'abbandono del mondo rurale di coloro che desiderino rimanervi.

18.2.3. È oggi accertato che l'esodo rurale non ha ancora potuto essere arginato in diverse regioni della Comunità, nelle quali gli indicatori demografici fanno prevedere abbandoni in massa, spopolamento o desertificazione, certo dovuti a motivi diversi, ma che è comunque necessario affrontare e contrastare.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

V. CONCLUSIONI

19. Il Comitato emette un parere favorevole sulle proposte della Commissione pur auspicando che vengano presi in considerazione i suggerimenti concreti formulati nel parere e che si dia seguito ai seguenti suggerimenti finali:

- a) si cerchi di rendere più flessibili e sfumate certe condizioni fissate nelle proposte per favorire le regioni più dipendenti dall'agricoltura e in modo da coprire, entro limiti ragionevoli, le situazioni specifiche delle strutture agricole e sociali dei diversi Stati membri;
- b) la Commissione si sforzi di rendere più compatibili e più complementari le misure relative ai tre settori in causa (ambiente, misure forestali e prepensionamento), non limitandosi alle misure in sé ma anche nella prospettiva dell'evoluzione connessa alla riforma dei fondi strutturali, il che giustificherà l'aumento dei contributi finanziari⁽¹⁾. Specie per quanto riguarda gli aiuti alle misure forestali, i fondi previsti corrispondono a un'area da imboschire che il Comitato considera insufficiente;
- c) sia instaurato un efficace coordinamento dei diversi regimi nazionali di prepensionamento, allo scopo di ottenere l'omogeneità tra regimi vigenti in ogni Stato membro;
- d) venga applicato un sistema permanente e istituzionalizzato di accompagnamento e di valutazione delle misure in causa, allo scopo di conoscere l'impatto regionale; a tale sistema devono essere associati, secondo la Sezione, le organizzazioni di coltivatori, siano esse socioprofessionali, cooperative o sindacali, tra l'altro per il fatto che è in gioco la sopravvivenza del mondo rurale e che il successo delle misure dipende strettamente dall'informazione presso i beneficiari potenziali.

⁽¹⁾ Vedasi doc. COM(91) 415 def., tabella VI/6/5.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH